



Comune di PATU'  
Provincia di LECCE

ORDINANZA N. 45 del 02/11/2022

Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU VIA G. MAMELI:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**

**VISTA** la comunicazione del 20.10.2022, inerente i lavori di intervento di completamento del servizio idrico e fognante dalla Ditta GENTILE LEONARDO S.r.l. con sede legale in via Fasano n.66, 70010 LOCOROTONDO (BA) ad ottenere l'autorizzazione per apportare temporanee modifiche alla viabilità finalizzate all'occupazione del suolo pubblico su tutta via Goffredo Mameli per interventi di completamento del servizio idrico e fognante;

**RITENUTO** autorizzare quanto richiesto per permettere l'esecuzione dei lavori di cui sopra descritti;

**VISTI** gli art. 5, comma 3,7 e 21 del nuovo C.d.S., D. L. 30.4.92 n.285 e suo regolamento di esecuzione;

**VISTA** l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Patù;

**VISTO** l'art. 107 del D. Lgs 267 del 18.8.2000;

**ORDINA**

A partire dal 24.10.2022 e comunque fino al termine dei lavori, sia istituito il divieto di transito e sosta su tutta la seguente strada:

Via Goffredo Mameli - per il tratto compreso tra l'intersezione di via Giuseppe Verdi e l'intersezione con via Papa Giovanni XXIII per una durata di 30 giorni ;

La Ditta GENTILE LEONARDO S.r.l., è incaricata di apporre la necessaria segnaletica stradale mantenendola in perfetta efficienza diurna e notturna, durante il periodo concesso per l'esecuzione dei lavori, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e per la fluidità della circolazione, per la sicurezza dei pedoni e del personale addetto ai lavori, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 585/92 "Nuovo Codice della Strada", dal suo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10.07.2002;

Il presente atto è rilasciato a favore del richiedente,declinando ogni e qualunque responsabilità per danni arrecati a persone o cose, derivante dal mancato rispetto delle normative tecniche sopra non esaustivamente richiamate e delle ulteriori disposizioni contenute nel presente provvedimento;

All'osservanza ed esecuzione della presente ordinanza sono tenuti, per quanto di competenza, gli Ufficiali ed Agenti espletanti il servizio di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 e succ. modif.

### **AVVERTE**

Che l'inosservanza delle presenti prescrizioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90 e succ. modif. ed int., avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e succ. modif. ed int., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71 e succ. modif. ed int., entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA**  
**Ten. Giovanni Grecuccio**